



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di



ALLEGATO 2.1

APPALTO G.T.T. N. 10/2018

LOTTO 10 CA.NOVA - CAPITOLATO b)

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)
GARANZIE VARIE
AUTOVEICOLI DI SERVIZIO – AUTOCARRI – TARGA PROVA
AUTOVEICOLI NOLEGGIO DA RIMESSA**

OTTOBRE 2017

(in armonia con la normativa italiana ed europea)

**Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante della
Circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)
Garanzie varie.**

**AUTOVEICOLI DI SERVIZIO – AUTOCARRI – AUTOVEICOLI
NOLEGGIO DA RIMESSA – TARGA PROVA**

CHI ASSICURIAMO

CA.NOVA S.p.A.

C.F. 04915230017

STRADA CARPICE N. 10 – 10024 MONCALIERI TO

**DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO – MODO DI PAGAMENTO
DEL PREMIO**

DALLE ORE 24 DEL 31/05/2018 ALLE ORE 24 DEL 31/05/2019

DURATA ANNI 1

DISDETTA NO OBBLIGO

RATEAZIONE ANNUALE

SCADENZA RATE IL 31/05

PREMIO DA PAGARE (EURO)

PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

IMPOSTE

TOTALE EURO

COASSICURAZIONE

In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti ed in deroga all'art. 1911 C.C., in caso di coassicurazione tutti i partecipanti al contratto sono responsabili in solido nei confronti del Contraente e devono, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale all'impresa delegataria nelle forme di rito.

1.**DEFINIZIONI**

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza;
Assicurato:	soggetto giuridico o persona fisica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
Società:	la Società assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Scoperto:	Percentuale, prestabilita sull'importo indennizzabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato
Legge:	D. Lgs 209/2005

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

- A) L'erogazione di servizi urbani, suburbani ed extraurbani di trasporto passeggeri;
- B) Il noleggio da rimessa di autovetture con conducente;
- C) Il noleggio da rimessa di autobus con conducente;
- D) Il noleggio di autovetture e furgoni senza conducente;
- E) I servizi con autovetture ed autobus a chiamata (c.d. "Telebus");
- F) La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico ed a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
- G) L'autotrasporto di merci conto terzi;
- H) La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio autoveicoli;
- I) La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- L) La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- M) Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci;
- N) L'esercizio di officina di riparazione automezzi;
- O) La concessione in uso di diritto di know how relativamente alle attività di cui sopra.

E' compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

MASSIMALI RCA indicati nell'allegato 2.2 Elenco Autoveicoli

Da minimo € 10.400.000,00 a massimo € 50.000.000,00 per ogni sinistro

Da minimo € 10.400.000,00 a massimo € 50.000.000,00 per danni a persone

Da minimo € 10.400.000,00 a massimo € 50.000.000,00 per danni a cose

Garanzia Cristalli: la garanzia cristalli è prestata con un massimale di € 1.000,00.= per sinistro.

La compagnia assicurativa rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione del cristallo comprese le spese per la messa in opera o la eventuale riparazione entro il limite sopra indicato.

FRANCHIGIE

FRANCHIGIA FISSA RESPONSABILITA' CIVILE

Nessuna franchigia Assicurazione RCA

FRANCHIGIE E SCOPERTI SEZIONE DANNI

Franchigie e scoperti: Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun sinistro di:

- Uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per qualsiasi evento itinere;
- Uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per qualsiasi evento statico;
- Nessuno scoperto in caso di grandine, ma con un minimo di € 500,00 per qualsiasi evento statico ed in itinere.

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato l'indennizzo con deduzione della franchigia fissa per sinistro, dove e se eventualmente prevista. e tenendo conto del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuale indicati in polizza.

POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente.

A richiesta del Contraente la Società è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso del periodo.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare il premio alla firma del contratto.

Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi nel corso del periodo assicurativo, verrà pagato o restituito il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo in ragione di 1/365 (1/366 nel caso di anno bisestile) per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno indicato.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione del Contraente.

Art. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il premio è annuale. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c..

1.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, con telefax o a mezzo posta elettronica, indirizzati alla Sede Territoriale oppure alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.4 BUONA FEDE

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle informazioni ricevute dal Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le omissioni od inesatte informazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte sulle informazioni e le omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, ma non comportano la risoluzione del contratto né costituiscono giusta causa o giustificato motivo di recesso da parte della Società.

1.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente ne darà comunicazione alla Società.

1.6 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali polizze stipulate con altre Compagnie di assicurazione.

1.7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.8 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è in via esclusiva quello di Torino.

1.9 COASSICURAZIONE

In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti ed in deroga all'art. 1911 C.C., in caso di coassicurazione tutte le compagnie assicuratrici saranno responsabili in solido nei confronti del Contraente e saranno tenute, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale alla Società delegataria nelle forme di rito.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali si rinvia alle norme di legge vigenti ed a quanto indicato nella Lettera di invito.

1.11 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

1.12 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha validità dal 31/05/2018 al 31/05/2019 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 31/05/2019.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 (1/366 in caso di anno bisestile) del premio della polizza scaduta per ogni giorno di copertura.

1.13 VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

Art. 2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Assicurazione R.C.A.

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente, e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'elenco dei veicoli assicurati, con relativa indicazione dei dati necessari, si trova nel tabulato allegato 2.2 Elenco Autoveicoli, che verrà di volta in volta aggiornato in relazione all'inclusione o esclusione dei veicoli.

L'Assicurazione è operante per i veicoli di proprietà del Contraente ed anche nel caso di veicoli presi o dati in leasing, locazione o in comodato, e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente.

2.2 ALTRE GARANZIE PREVISTE

La Compagnia aggiudicataria tiene indenne l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi descritti nelle garanzie sottoelencate, che siano indicate in polizza previa richiesta dell'Assicurato, con applicazione delle franchigie o degli scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.

- **Furto totale o parziale**
Furto o rapina consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina. La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore del medesimo al momento del sinistro.
- **Furto Totale**
Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle autorità competenti: in caso di ritrovamento, il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore del medesimo al momento del sinistro.
- **Incendio**
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. Il ricorso terzi da incendio si intende operante solo se espressamente richiamato in polizza.
- **Atti vandalici**
Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari cioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio

- **Calamità Naturali**
Trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine o altra calamità naturali
Terremoti o eruzioni vulcaniche.
- **Cristalli**
Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del veicolo.
La compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il limite che deve essere indicato in polizza senza l'applicazione di alcuna franchigia.
Eventuali obblighi per cui l'Assicurato debba avvalersi per la riparazione o sostituzione di centri di assistenza o di carrozzerie convenzionate con la compagnia dovrà essere tassativamente indicato in polizza.

2.3 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia di cui all'art. 2.1, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, è operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli assicurati per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati e l'uso di targa prova.
- b) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso al Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- c) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente e in forza di specifico contratto di appalto;
- d) per i sinistri derivanti da scoppio o afflosciamento di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche;
- e) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- f) per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e il loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;
- g) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
- h) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e ss. C.C. nonché di tutte le norme in vigore in

materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano, anche in caso di mancanza delle autorizzazioni amministrative ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada.

2.4 SOVRACCARICO

La garanzia è estesa all'eventuale sovraccarico, entri i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.

2.5 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o revocata o non rinnovata e tutto ciò non sia stato reso noto dal conducente al Contraente, nonostante che i regolamenti interni impongano tali comunicazioni, la Società risponde e rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso.

E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente viene rilevato, alla prova dell'etilometro, un tasso alcolemico superiore a quello previsto dalle norme di legge e sempre ch  non si tratti di soggetto risultato alcolista all'ultima visita effettuata dalla Contraente. Resta ferma, in entrambi i casi, la rivalsa nei confronti del conducente.

- b) Viene esclusa la rivalsa nei confronti del contraente nel caso di veicoli con targa di prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.

2.6 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Non   considerato terzo il conducente del veicolo assicurato.

Sono considerati terzi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo:

- a) il Comune di Torino, tutte le Aziende controllate o partecipate dal Comune di Torino, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonch  le cose di loro propriet  non date in locazione o in uso al Contraente;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di societ  e/o enti in qualsiasi modo collegati con il Contraente;
- c) i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori e il Legale rappresentante, il Direttore ed i Dirigenti, anche se trasportati, con esclusione del solo conducente del veicolo assicurato;

- d) i conducenti di mezzi di proprietà della Contraente, non dipendenti della Contraente stessa, ai quali i mezzi siano affidati a qualsiasi titolo (es: locazione, comodato, ecc.).
- e) GTT S.p.A. e le sue controllate e/o partecipate.

2.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea.

L'assicurazione è valida altresì per tutti gli Stati per i quali vale la Carta Verde.

Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.8 PREMIO

Il premio anticipato per la prima annualità sarà determinato sulla base degli effettivi mezzi assicurati alla decorrenza del contratto.

Al termine della annualità assicurativa si procederà alla regolazione del premio da effettuarsi in base alle movimentazioni (entrate/uscite di mezzi) e quindi all'effettivo periodo di copertura degli stessi; le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.

Ai fini della determinazione del premio per la sezione Assicurazione RCA si stabilisce quanto segue:

- **Autovetture e Autovetture noleggio da rimessa – Autocarri conto proprio e conto terzi – Targa prova** : il premio è annuale calcolato nella forma bonus/malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione; ai fini delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - *Primo periodo*: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - *Periodi successivi*: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Ai fini della determinazione del premio per la sezione Garanzie varie si stabilisce quanto segue:

Autovetture e Autovetture noleggio da rimessa – Autocarri conto proprio e conto terzi – Targa prova : il premio è annuale è determinato sulla base di partenza dello schema riportato all'articolo 5 del presente capitolato , la società assicurativa che partecipa alla gara indica il tasso/i imponibile/i pro mille.

2.9 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Il premio viene eseguito normalmente presso la Società o l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare i certificati di assicurazione con validità per il periodo garantito previsti dalle disposizioni in vigore.

2.10 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nella osservanza di quanto disposto dal Regolamento.

2.11 MODALITÀ' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Le denunce saranno effettuate dagli uffici del Contraente con la semplice trasmissione dei rapporti interni del personale, appositamente numerati con sequenza numerica stabilita dal Contraente stesso.

La trasmissione dei rapporti interni potrà avvenire, a richiesta del Contraente, a mezzo di posta elettronica.

Relativamente alla gestione dei sinistri del presente contratto, le denunce e tutta la successiva corrispondenza e documentazione verrà tenuta direttamente dalla Contraente e dalla Società.

Le denunce dei sinistri potranno essere effettuate dagli uffici del Contraente senza alcun vincolo di termine che non sia quello della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

2.12. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, entro 15 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di eventi "socio-politici" o di atti vandalici, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'autorità stessa. Se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

2.13 GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte e a comunicare al Contraente la definizione extragiudiziale o giudiziale della vertenza.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti o degli Amministratori, dirigenti o dipendenti del Contraente che siano interessati dal procedimento penale conseguente al sinistro, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia ritenuto necessario e opportuno dal difensore, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società riconosce per la difesa delle persone interessate al procedimento penale conseguente al sinistro, i legali di fiducia del Contraente.

La Società non risponde di multe od ammende, in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/1975, né delle spese di giustizia penale.

Art. 3 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

3.1 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER I SINISTRI DEL CONTRAENTE

Le pratiche relative ai sinistri dovranno essere inviate ad un unico Ufficio di liquidazione della Società, che dovrà essere adeguatamente strutturato e lo staff dovrà comprendere un responsabile per la gestione dei sinistri.

I rapporti tra l'Ufficio di liquidazione della Società e gli uffici del Contraente saranno gestiti con l'utilizzo della numerazione di pratica stabilita dal Contraente e riportata sui rapporti trasmessi per la denuncia.

3.2 ACCESSO DEL CONTRAENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DEI SINISTRI E OBBLIGO DI INFORMATIVA

Le pratiche dei sinistri, trattate dagli Uffici di liquidazione della Società, dovranno essere accessibili agli addetti del Contraente con, a richiesta, fotocopiatura della documentazione contenuta nel fascicolo.

Alla fine di ogni esercizio, entro i quattro mesi successivi, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

Nei tre anni successivi alla scadenza dell'esercizio, a seguito di richiesta del Contraente ed entro 90 giorni dalla stessa, la Società dovrà inviare al richiedente i dati di cui sopra aggiornati.

Ogni 60 giorni la Società dovrà trasmettere al Contraente le definizioni, parziali o totali, effettuate dai suoi Uffici di liquidazione, registrate su apposito supporto informatico del tipo indicato dal Contraente, con rispetto della impostazione tecnica che renda possibile il riversamento dei dati sul suo programma sinistri.

3.3 DANNI DA INQUINAMENTO

La Società deve tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

3.4 RICORSO TERZI

Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito d'incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di € 2.500.000,00 per sinistro.

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Art. 4) CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

- A) Quando il veicolo al momento del sinistro è guidato da persona che si trovi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche se tale fatto sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 187 del Codice della Strada; in tal caso, il conducente è tenuto a rimborsare alla Compagnia di Assicurazioni l'indennizzo pagato al terzo fino al limite di € 1.000,00;
- B) Per i danni subiti dalle persone trasportate se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge o alle indicazioni della carta di circolazione;
- C) Se al momento del sinistro il veicolo non era ancora stato sottoposto alla revisione di legge del periodo in quel momento in corso purché avesse superato la revisione relativa al periodo precedente;
- D) Nel caso di veicolo a noleggio con conducente anche se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo è condotto da una persona diversa dal proprietario o da un suo dipendente.

In tutti i predetti casi A) B) C) D) non è operante la rivalsa nei confronti del contraente.

- E) Possibilità di sospensione di alcuni mezzi (causa manutenzione) con normale conteggio in sede di regolazione premio sul libro matricola (esclusione/inclusione).
- F) Deroga per quanto previsto dall'articolo delle CGA (autovetture a noleggio con conducente) l'assicurazione deve valere anche se alla guida del veicolo si trovi un conducente che non sia dipendente della ditta assicurata, ma di altre ditte esterne ad essa consociate e/o contrattualmente collocate, nonché i lavoratori dipendenti con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
- G) Formalizzazione e/o accordo relativamente al rimborso del fermo tecnico pari a € 350,00= al giorno per sinistro (procedura CID).

ART. 5 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio della presente polizza, soggetto a regolazione posticipata, si intende determinato come segue :

TABELLA CONTEGGIO PREMIO RCA

		SEZIONE AUTOVEICOLI RCA							
Id bene	Targa	Modello	Finanziamento	Categoria	Posti seduti	Potenza max. (kw)	Massimale	Classe di Merito	PREMIO NETTO RC ANNO
1	272	BS 065 BR	RENAULT SA GA MASTER	NO	Autoveicolo Integrativo Linea	9	84	25.000.000	Tariffa Franchigia Classe d'ingresso 14
2	337	DZ 972 FP	FIAT SEICENTO 1.1	NO	Autoveicolo	4	40	10.400.000	Classe di Merito 1
3	476	DT 529 BY	ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON	NO	Autoveicolo	5	154	10.400.000	Classe di Merito 1
4	477	DV 723 KG	SUBARU IMPREZA	NO	Autoveicolo Noleggio senza conducente	5	110	10.400.000	Classe di Merito 11

		SEZIONE AUTOCARRI RCA							
Id bene	Targa	Modello	Finanziamento	Categoria	Posti seduti	Potenza max. (kw)	Massimale	Classe di Merito	PREMIO NETTO RC ANNO
1	233	BY 326 KY	FORD W.A.G. TRANSIT	NO	Autocarro	3	66	10.400.000	Tariffa Franchigia Classe d'ingresso 14
2	478	EM 553 KF	PEGEOUT 206	NO	Autocarro	2	50	10.400.000	Tariffa Franchigia Classe d'ingresso 14
3	479	CX 491 SC	FIAT 600	NO	Autocarro	2	40	10.400.000	Tariffa Franchigia Classe d'ingresso 14
4	482	DS 521 LK	FIAT PANDA VAN	NO	Autocarro	2	55	10.400.000	Classe di Merito 18
5	483	DK 722 VS	FIAT PANDA VAN	NO	Autocarro	2	51	10.400.000	Classe di Merito 10
6	484	EB 977 PP	FIAT PANDA VAN	NO	Autocarro	2	55	10.400.000	Classe di Merito 13
7	485	FL 218 SV	FORD TRANSIT FCD	SI	Autocarro	3	96	10.400.000	Tariffa Franchigia Classe d'ingresso 14
8	481	FK 645 GA	FORD FOCUS WAGON 1.5 VAN	SI	Autocarro CONTO TERZI	4	88	10.400.000	Tariffa Franchigia Classe d'ingresso 14

SEZIONE AUTOVEICOLI NOLEGGIO RIMESSA RCA									
Id bene	Targa	Modello	Finanziamento	Categoria	Posti seduti	Potenza max. (kw)	Massimale	Classe di Merito	PREMIO NETTO RC ANNO
1	409	EB 194 HG	MERCEDES VIANO 3.0 V6 CDI 150 KW	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	8	150	50.000.000	Classe di Merito 2
2	410	EL 238 BV	FIAT DUCATO 120 MULTIJET 88 KW	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	9	88	50.000.000	Classe di Merito 15
3	411	EL 421 YP	LANCIA DELTA 1.9 MJT 121 KW	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	5	121	25.000.000	Classe di Merito 4
4	475	DB 952 EC	FORD FOCUS	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	5	85	25.000.000	Classe di Merito 12
5	480	FG 712 KB	FORD FIESTA	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	5	55,2	25.000.000	Classe di Merito 13

SEZIONE TARGA PROVA RCA									
Id bene	Targa	Modello	Finanziamento	Categoria	Posti seduti	Potenza max. (kw)	Massimale	Classe di Merito	PREMIO NETTO RC ANNO
1	1	XO72821	TARGA PROVA	NO	Servizio			10.400.000	Classe di Merito 10

TABELLA CONTEGGIO PREMIO ARD

SEZIONE AUTOVEICOLI ARD															
Targa	Modello	Finanz.	Categoria	Valore	Incendio	Tasso <input type="checkbox"/>	Atti vand.	Tasso <input type="checkbox"/>	Calam. Nat.	Tasso <input type="checkbox"/>	Cristalli	Tasso <input type="checkbox"/>	Furto	Tasso <input type="checkbox"/>	Premio totale (Euro)
1 BS 065 BR	RENAULT SA GA MASTER	NO	Autoveicolo Integrativo Linea	4000	SI		SI		SI		SI		NO		
2 DZ 972 FP	FIAT SEICENTO 1.1	NO	Autoveicolo	3000	SI		SI		SI		SI		SI		
3 DT 529 BY	ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON	NO	Autoveicolo	5800	SI		SI		SI		SI		SI		
4 DV 723 KG	SUBARU IMPREZA	NO	Autoveicolo Noleggio senza conducente	9.000	SI		SI		SI		SI		SI		

SEZIONE AUTOCARRI ARD

	Targa	Modello	Finanz.	Categoria	Valore	Incendio	Tasso <input type="checkbox"/>	Atti vand.	Tasso <input type="checkbox"/>	Calam. Nat.	Tasso <input type="checkbox"/>	Cristalli	Tasso <input type="checkbox"/>	Furto	Tasso <input type="checkbox"/>	Premio totale (Euro)
1	BY 326 KY	FORD W.A.G. TRANSIT	NO	Autocarro CONTO PROPRIO	5000	SI		SI		SI		SI		NO		
2	EM 553 KF	PEGEOUT 206	NO	Autocarro CONTO PROPRIO	6000	SI		SI		SI		SI		NO		
3	CX 491 SC	FIAT 600	NO	Autocarro CONTO PROPRIO	1000	SI		SI		SI		SI		NO		
4	DS 521 LK	FIAT PANDA VAN	NO	Autocarro CONTO PROPRIO	3.000	SI		SI		SI		SI		NO		
5	DK 722 VS	FIAT PANDA VAN	NO	Autocarro CONTO PROPRIO	3.000	SI		SI		SI		SI		NO		
6	EB 977 PP	FIAT PANDA VAN	NO	Autocarro CONTO PROPRIO	3.000	SI		SI		SI		SI		NO		
7	FL 218 SV	FORD TRANSIT FCD	SI	Autocarro CONTO PROPRIO	33.200	SI		SI		SI		SI		SI		
8	FK 645 GA	FORD FOCUS WAGON 1.5 VAN	SI	Autocarro CONTO TERZI	23.500	SI		SI		SI		SI		SI		

SEZIONE AUTOVEICOLI NOLEGGIO RIMESSA ARD															
Targa	Modello	Finanz.	Categoria	Valore	Incendio	Tasso □	Atti vand.	Tasso □	Calam. Nat.	Tasso □	Cristalli	Tasso □	Furto	Tasso □	Premio totale (Euro)
1 EB 194 HG	MERCEDES VIANO 3.0 V6 CDI 150 KW	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	12.000	SI		SI		SI		SI		NO		
2 EL 238 BV	FIAT DUCATO 120 MULTIJET 88 KW	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	15.000	SI		SI		SI		SI		NO		
3 EL 421 YP	LANCIA DELTA 1.9 MJT 121 KW	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	10.000	SI		SI		SI		SI		NO		
4 DB 952 EC	FORD FOCUS	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	2.000	SI		SI		SI		SI		NO		
5 FG 712 KB	FORD FIESTA	NO	Autoveicolo Noleggio rimessa	15.000	SI		SI		SI		SI		NO		

L'Impresa

Il Contraente

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

Norme che Regolano L'assicurazione in Generale

Art. 1.6 – Altre assicurazioni

Art. 1.11 – Interpretazione del contratto

Art. 1.12 – Durata del Contratto

Condizioni che regolano l'assicurazione RC Auto

Art. 2.5 – Esclusioni e Rivalsa

Art. 2.11 – Modalità per la Denuncia dei Sinistri

Art. 2.13 – Gestione delle Vertenze Civili e Tutela Penale

Condizioni speciali di assicurazione

Art. 3.2 – Accesso del Contraente alla Documentazione dei Sinistri e Obbligo di Informativa

Condizioni particolari di assicurazione

Art. 4 – Lettere A) – B) – C) – D) – E) – F) – G)

Art. 5 – Conteggio del premio.

IL CONTRAENTE

(Timbro e firma)
